



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dr.ssa Elisa Zambelli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio civile di I grado iscritto al n. R.G. **5796/2023** promosso da:

Parte_1 (C.F. **P.IVA_1**), con il patrocinio dell'Avv. CORONA SANDRO e dell'Avv. ARAMINI GIAMPAOLO

ATTRICE

contro

Controparte_1 (C.F. **C.F._1**), con il patrocinio dell'Avv. CARCANO ADRIANO GIULIO

CONVENUTO

Controparte_2 (C.F. **P.IVA_2**), con il patrocinio dell'Avv. MONTEVECCHI LODOVICO SAURO, dell'Avv. OLIVARES GIOVANNI PAOLO MARIA e dell'Avv. BOSETTI GIULIA

CONVENUTA

Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. **Parte_1** conveniva in giudizio **Controparte_1** e Geo **CP_2**

Il giudizio veniva iscritto in data 24.11.2023 al n. R.G. 5796/2023.

1.1. In atto di citazione veniva dedotto:

i) che **Pt_1** (società che si occupa della progettazione e della costruzione di macchinari e linee per biscottifici, panifici e per l'industria dolciaria, su scala mondiale) nel marzo del 2017 era entrata in contatto “con il gruppo **CP_3**”, che si era detto interessato all'acquisto di una linea per la produzione di biscotti (“*sandwich o biscotti colati, in generale cookies*”: atto di citazione, pag. 1);

ii) che **Pt_1** aveva dunque predisposto il relativo contratto, indicando quale acquirente (su

segnalazione “della società Chococream del gruppo CP_3 : atto di citazione, pag. 2) la società turca Şehrizade Polimer Plastic İç Ve Dış Ticaret Limited Şirket (anche solo Polimer);

iii) che Pt_1 aveva quindi ricevuto una copia del contratto sottoscritta da tale Finland Butter PE;

iv) che era stata “poi” inviata da Pt_1 una conferma d’ordine datata 13.06.2017 nella quale, “*su richiesta della compratrice Polimer, ma d’intesa con la destinataria finale della linea, Finland Butter PE, il nome della linea*” era stato modificato in “*eclair line (linea per eclairs)*” – e ciò in ragione del fatto che la linea che era stata “*progettata per fare biscotti colati o drop cookies*” era diventata “*una linea ibrida, capace di realizzare sia biscotti colati sia eclairs*” (atto di citazione, pag. 2);

v) che “*mai in alcun documento contrattuale (...) era stata assecondata l’eventuale pretesa dell’acquirente o del cliente finale di una capacità produttiva di 500 kg/ora per ciascun tipo di produzione*” (atto di citazione, pagg. 3 e 4);

vi) che nel dicembre del 2017 tutte le componenti della linea erano state inviate in Uzbekistan presso lo stabilimento di Finland Butter;

vii) che “*si*” era poi “*preteso che venisse aiutato il cliente finale Finland Butter PE anche nella realizzazione di un tipo particolare di eclair denominato “russian eclair”*” e che Pt_1 aveva cercato di assecondare le esigenze di Finland Butter, inviando presso il suo stabilimento i propri tecnici e, nell’aprile del 2018, il tecnologo alimentare CP_4

viii) che Pt_1 aveva al fine fatto rientrare il personale, ritenendo di aver “*fatto ogni possibile sforzo e di aver adempiuto il contratto ben oltre*” i propri obblighi contrattuali - salvo poi ricevere “*doglianze da parte della Finland Butter PE e del gruppo CP_3*”, non percepire il pagamento del saldo del prezzo e scoprire che Polimer era stata convenuta da Finland Butter in arbitrato in Uzbekistan;

ix) che l’arbitrato si era concluso con la condanna di Polimer al pagamento di un ingente importo a Finland Butter, a titolo di risarcimento dei danni “*che sarebbero stati provocati dalla linea fornita*” da Pt_1 (atto di citazione, pag. 5, con rinvio al lodo sub doc. 9a);

x) che, in seguito, Pt_1 era stata a propria volta convenuta in arbitrato presso la Camera di Commercio di Londra da Polimer, che aveva chiesto la sua condanna “*a risarcirle tutti i danni ai quali era stata a sua volta condannata a favore della società uzbeka*” (atto di citazione, pag. 7);

xi) che l’arbitrato (nel corso del quale Finland Butter era succeduta a Polimer) si era concluso con la pronuncia del c.d. Lodo parziale n. 4 (che aveva condannato Pt_1 al risarcimento del danno in favore di Finland Butter: doc. 13a) e del Lodo parziale n. 5 (che aveva regolamentato le spese di arbitrato, ponendole a carico di Pt_1 doc. 23).

1.2. Tanto dedotto, quanto alla posizione del convenuto Controparte_1 l’attrice rilevava:

i) che nel giugno del 2018 Controparte_1 era stato “chiamato” da Finland Butter presso il suo

stabilimento in Uzbekistan per verificare la macchina *Pt_1* “ovviamente dietro corrispettivo”, e che egli all’esito dell’intervento aveva redatto una perizia nella quale aveva rappresentato la linea *Pt_1* come “*inadeguata a fare eclairs e in particolare éclair russi*” (atto di citazione, pag. 9, con rinvio alla perizia, sub docc. 14 e 15a);

ii) che tale sua perizia era stata posta a fondamento del lodo Finland Butter / Polimer, che era stato in effetti assunto “*principalmente*” sulla scorta di essa (atto di citazione, pag. 6);

iii) che la perizia era stata depositata da Polimer anche nel secondo arbitrato, ove erano state altresì prodotte due ulteriori perizie a firma di *Controparte_1* (docc. 15b e 15c), nelle quali egli aveva ribadito il giudizio di inadeguatezza della macchina *Pt_1*

iv) che, sentito in arbitrato nel corso dell’udienza del 01.06.2023, previa prestazione di giuramento solenne (doc. 16a), *Controparte_1* aveva “*confermato (...) tutte le false affermazioni contenute nelle sue perizie*”, facendo “*apparire la linea di Parte_1 del tutto inadeguata a realizzare il prodotto desiderato dal cliente finale Finland Butter*” (atto di citazione, pag. 9);

v) che, secondo quanto dichiarato nel corso dell’udienza del 30.05.2023 da Mr. *Tes_1*, testimone di Finland Butter, era stato proprio *Controparte_1* a “consigliare” a Finland Butter di “*cambiare l’intera macchina colatrice (...) motivando che la colatrice Laser non sarebbe stata idonea a produrre eclairs*” (atto di citazione, pag. 10);

vi) che, invero, la macchina *Pt_1* avrebbe potuto essere adeguata con “*l’eventuale sostituzione della sola piastra standard con una contenente un numero doppio di ugelli (che avrebbe garantito il raddoppio della produzione*” (piastra che avrebbe potuto essere fornita da *Pt_1* al costo di 3.000 euro) e che, tuttavia, *Controparte_1* “aveva indotto” Finland Butter a sostituire l’intera macchina, facendole credere che sostituzioni parziali, di singoli componenti, non sarebbero state efficaci (atto di citazione, pag. 11).

1.3. Venendo, così, alla posizione della convenuta Geo *CP_2* l’attrice deduceva:

i) che Finland Butter nell’aprile del 2019 (doc. 18) aveva effettivamente sostituito la macchina fornita da *Pt_1* con una macchina fornita da Geo *CP_2* come da contratto di cui al doc. 18, sottoscritto da Geo *CP_2* con Chococream;

ii) che Geo *CP_2* era una “*diretta concorrente*” di *Pt_1* (atto di citazione pag. 10);

iii) che, in particolare, *CP_2* aveva “*collaborato*” in passato con *Pt_1* (prima di venir “*acquistata dal Gruppo Gea*”) e che essa, pur non realizzando linee complete, acquistava “*i forni*” da Imaforni Spa del Gruppo Gea (atto di citazione, pag. 12);

iv) che proprio Imaforni, per conto di Finland Butter, aveva contattato *Controparte_1*, il quale lavorava “*da anni con la CP_2 del gruppo GEA*” (atto di citazione, pag. 13).

1.4. Così descritti i fatti di causa, l'attrice addebitava a **Controparte_1** di aver reso nelle proprie perizie e nel corso dell'arbitrato affermazioni false e denigratorie (dichiarandosi indipendente, senza esserlo; sminuendo gli assunti del tecnologo di **Pt_1** dr. **Persona_1** ; affermando che la linea Laser era stata fornita per la produzione di eclairs russi e che essa, tuttavia, per come realizzata, non era in grado di produrre né éclair russi, né éclair in genere; affermando che **Pt_1** si era impegnata a fornire una linea che doveva garantire la produzione di 500 kg/h di prodotto e, dunque, 500 kg/h di eclairs russi; affermando che la linea Laser comprendeva componenti superflui; affermando che **Pt_1** e il suo tecnologo di fiducia, in via stragiudiziale, avevano ammesso le criticità della fornitura e dell'assistenza tecnica di **Pt_1** atto di citazione, pag. 12 e ss.) - il tutto con *“false e partigiane interpretazioni dirette a convincere subdolamente l'arbitro”*, che nel lodo aveva *“dichiarato (...) di essersi pienamente fidato delle perizie e delle dichiarazioni rese da **CP_1** (atto di citazione, pagg. 20 e 21).*

L'attrice qualificava come *“illeciti in via principale ex art. 2043 c.c.”* le condotte di **CP_1** [...] e lamentava che esse le avevano cagionato grave danno *“sia dal lato della clientela (per la possibile perdita, come di fatto è avvenuto (...) con l'importantissimo gruppo uzbeko **CP_3** ”, sia “dal lato dell'organizzazione aziendale (per la perdita di fiducia)”, sia, ancora, dal punto di vista della lesione dell' “immagine commerciale” - aggiungendo poi che il convenuto era stato “senz'altro la causa (quanto meno principale) della complessa (e costosissima) controversia” tra Finland Butter e **Pt_1** (atto di citazione, pagg. 23 e 24).*

Quantificato in complessivi € 1.420.248,66 il costo dell'arbitrato (per spese di procedura, spese legali da rifondere alla controparte, spese legali proprie, somme dovute in pagamento alla controparte a titolo *lato sensu* risarcitorio: atto di citazione, pag. 26), **Pt_1** chiedeva la condanna di **CP_1** [...] al pagamento di tale importo, dell'importo di € 87.500,00 a titolo di saldo del prezzo della macchina fornita a Finland Butter, nonché dell'ulteriore importo di € 80.000,00 a titolo di risarcimento del danno patito per *“lo sforzo profuso nella difesa dell'arbitrato londinese e come danno biologico per il patema e la forte preoccupazione legata alle richieste di ingentissime somme”* ivi azionate - chiedendo infine la pronuncia di una inibitoria nei confronti del convenuto, quanto all' *“invio e/o divulgazione e/o utilizzazione, in qualunque contesto, di notizie e valutazioni denigratorie a danno”* di **Pt_1** (atto di citazione, pag. 30).

1.5. Conclusioni identiche l'attrice spiegava nei confronti di Geo **CP_2** indicata in atto di citazione come la società che ai sensi dell'art. 2598 c.c. aveva tratto indebito vantaggio dalle condotte del convenuto: condotte che, secondo la sua prospettazione, dovevano essere anche a lei imputate, poiché il convenuto le aveva poste in essere nel suo interesse.

2. *Controparte_1* si costituiva ritualmente in giudizio.

2.1. Replicando alla avversaria prospettazione dei fatti di causa, il convenuto rilevava, in sintesi:

- i) di svolgere da 25 anni l'attività di tecnologo alimentare senza essere legato da rapporti di dipendenza, di aver in tale veste operato quale libero professionista con molteplici realtà industriali e di aver altresì operato quale tecnologo con GEA, senza aver *“mai svolto alcuna attività di mediazione e/o distribuzione e/o commerciale a favore di detta società”* (comparsa, pag. 7);
- ii) di aver redatto per Finland Butter la perizia del giugno del 2018, quand'era stato chiamato proprio da Finland Butter presso il suo stabilimento in Uzbekistan, in un momento in cui il rapporto tra *Pt_1* e Finland Butter era ormai *“già irrimediabilmente compromesso”* (comparsa, pag. 9);
- iii) di aver redatto la predetta perizia verificando la macchina *Pt_1* rispetto alle richieste di Finland Butter (cioè a dire la produzione di eclairs russi e di eclairs di forma rotonda, con una produzione di 500 kg/h di prodotto) – senza verificare l'assetto dei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti;
- iv) di non aver mai indicato a Finland Butter la necessità di sostituire la macchina *Pt_1* essendosi limitato a fornire suggerimenti e consigli, cioè a dire *“valutazioni”* che non erano state *“recepiti come assiomi da Finland Butter”*, la quale aveva attentamente vagliato la perizia per il tramite dei propri tecnici e tecnologi ed era giunta in via autonoma ad assumere scelte *“in virtù di considerazioni proprie”* – essendo per altro *“una società multinazionale (...), adeguatamente strutturata”* con un *“un elevato numero di dipendenti, con un importante fatturato, dotata di tutte le conoscenze tecniche, scientifiche, commerciali etc.”* (comparsa, pag. 11);
- v) che la sostituzione della macchina era stata chiesta direttamente da *CP_3* a GEA nel giugno del 2018, con una richiesta alla quale GEA aveva immediatamente replicato consigliando a Finland Butter di sostituire talune componenti della macchina e di rivolgersi a tal fine a *Pt_1* (doc. 5 *CP_1* ;
- vi) di non aver mai saputo nulla di quanto fosse successo (nei rapporti Finland Butter / *Pt_1* successivamente al giugno del 2018, di non essere stato in alcun modo coinvolto nell'arbitrato svoltosi in Uzbekistan e di non aver avuto ulteriori contatti con Finland Butter sino al 2022, quando aveva scoperto che la sua perizia era stata prodotta nell'arbitrato londinese;
- vii) di essere intervenuto nell'arbitrato londinese non quale consulente nominato dall'Arbitro, ma quale consulente tecnico di parte di Finland Butter;
- viii) di aver espressamente dato conto, in seno all'arbitrato, dei propri rapporti con GEA;
- ix) di non aver redatto nel corso dell'arbitrato alcuna ulteriore perizia, diversamente da quanto dedotto dall'attrice, e di aver per contro predisposto delle osservazioni scambiate con il tecnico di parte avversario, il dr. *Persona_1* , il quale nel procedimento arbitrale aveva da par sua fornito perizie, reso affermazioni e difeso *“le proprie convinzioni”* (comparsa, pag. 16).

2.2. Tanto dedotto, il convenuto segnalava che, invero, il lodo londinese era stato assunto non sulla base della sua perizia, quanto piuttosto sulla scorta dell'esame e della valutazione di tutto il compendio probatorio acquisito al procedimento e previo accertamento, da parte dell'Arbitro, del contenuto del rapporto contrattuale intercorso tra le parti.

2.3. Rilevata la totale infondatezza dell'assunto avversario per il quale tutte le sue "condotte" sarebbero state mosse dall'interesse a "*suggerire/vendere le forniture di GEA*" (comparsa, pag. 26), il convenuto lamentava che **Pt_1** voleva, invero, "*sovvertire l'esito del lodo Londra*" (comparsa, pag. 30) ed eccepiva l'insussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità extracontrattuale azionata dall'attrice – cioè a dire le condotte illecite (dal momento che nessuna falsa affermazione era stata resa, men che meno nell'interesse di Geo **CP_2** , il nesso di causa (dal momento che il danno che **Pt_1** lamentava era derivato dal suo stesso inadempimento, come accertato da un lodo che faceva stato nei suoi confronti), il danno (dal momento che **Pt_1** non aveva provato di aver pagato gli importi indicati in atto di citazione).

Quanto alla domanda attorea formulata sulla scorta dell'art. 2598 c.c., il convenuto ribadiva di essersi limitato a svolgere la propria prestazione di tecnologo alimentare nei termini sopra detti, senza aver operato alcuna divulgazione, né diffusione delle proprie valutazioni (rese in un ambito, l'arbitrato, coperto da riservatezza) e senza aver voluto in alcun modo procurare vantaggio a **CP_2**

Il convenuto concludeva pertanto chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree, nonché la condanna di **Pt_1** ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

3. Si costituiva infine in giudizio Geom **CP_2** che chiedeva a propria volta il rigetto di tutte le domande attoree e la condanna di **Pt_1** ai sensi dell'art. 96 c.p.c., a tal riguardo segnalando che **Pt_1** aveva promosso il giudizio in scrutinio al fine di "*porre a carico dei convenuti (...) le conseguenze economiche del Giudizio Inglese*" promosso dalle sue controparti contrattuali: conseguenze che essa era tuttavia "*chiamata subire, semplicemente, per il proprio inadempimento*" (comparsa, pag. 3).

3.1. Nel merito, la convenuta passava a propria volta in rassegna i fatti di causa, rilevando in sintesi:

i) che v'era stato innanzitutto, nel caso di specie, un inadempimento di **Pt_1** alle obbligazioni assunte con il contratto menzionato in atto di citazione, che essa aveva siglato per la fornitura di una macchina atta a produrre eclairs russi secondo una determinata capacità produttiva (pari a 400 kg/h) e in esecuzione del quale essa aveva tuttavia fornito una macchina che non era in grado di produrre eclairs russi, tanto meno nella quantità indicata;

ii) che l'oggetto delle obbligazioni assunte da Pt_1 (e il fatto che la macchina fornita si fosse rivelata non idonea a produrre i prodotti concordati, quanto a qualità e quantità) era stato accertato nel corso dell'arbitrato;

iii) che Controparte_1 non aveva avuto alcun ruolo nella definizione del contenuto del contratto siglato tra le parti, né nella controversia contrattuale che era sorta tra di esse sin dalla consegna della macchina presso lo stabilimento di Finland Butter;

iv) che, invero, il primo contatto tra Finland Butter e Controparte_1 era avvenuto successivamente, nel giugno del 2018, quando egli aveva visionato la macchina Pt_1 presso lo stabilimento di Finland Butter ed aveva redatto la perizia menzionata in citazione, nella quale, semplicemente, aveva raggiunto la medesima conclusione già raggiunta dalle parti circa il fatto che la macchina, così com'era, non era oggettivamente in grado di produrre eclairs russi ed aveva pertanto consigliato di sostituire taluni suoi componenti, per migliorarne il rendimento;

v) che, d'altro canto, l'oggetto delle obbligazioni assunte da Pt_1 era stato come detto accertato in seno all'Arbitrato londinese, ove l'Arbitro (ben sapendo che Controparte_1 era intervenuto nel procedimento quale consulente di Finland Butter, avendo altresì ritenuto che egli non fosse personalmente titolare di alcun interesse nella controversia, verificando la documentazione prodotta dalle parti e non demandando affatto a CP_1 l'interpretazione del contratto: doc. 16a attrice, minuto 2:00) aveva concluso che la richiesta (di Finland Butter) di produrre eclairs russi era stata discussa tra le parti nel corso delle trattative contrattuali e che, all'esito, le parti avevano stipulato un contratto avente ad oggetto la fornitura di una macchina per la produzione di eclairs russi e, in particolare, di eclairs russi del tipo "zavariki" (Lodo n. 4, punti n. 81 e 82);

vi) che la oggettiva incapacità della macchina Pt_1 di produrre eclairs russi era stata parimenti accertata dall'Arbitro (Lodo n. 4, punto 95), valutando tutte le prove raccolte durante il procedimento e, tra queste, la nota a firma del legale rappresentante di Pt_1 del 30.04.2019 (qui prodotta dall'attrice sub doc. 8), una relazione dell'aprile del 2018 a firma del tecnico di parte Pt_1 dr. CP_4 e la dichiarazione resa nel corso del procedimento arbitrale dal tecnico di parte Pt_1 il dr. Per_1 che specificamente richiesto dall'Arbitro di riferire se la macchina Pt_1 fosse, o meno, in grado di produrre eclairs russi del tipo zavariki, aveva dichiarato di ritenere che essa non fosse in grado di farlo (Lodo n. 4, punti 87-94);

vii) che l'Arbitro aveva accertato, ancora, che le parti avevano concordato la fornitura di una macchina capace di produrre 400 kg/h di prodotto (Lodo n. 4, punto 105): quantità che la macchina Pt_1 non era oggettivamente in grado di produrre, secondo quanto per altro confermato, tra l'altro, dalla stessa Pt_1 nell'aprile del 2019 (doc. 8 attrice);

viii) che sulla scorta dei predetti accertamenti, l'Arbitro aveva dunque ritenuto accertato l'inadempimento di Pt_1 (Lodo n. 4, punti 108/115).

3.2. Tanto dedotto e dato altresì atto che la conclusione tra Chococream e Geo CP_2 nel 2019, del contratto menzionato in atto di citazione era avvenuta senza alcun coinvolgimento di CP_1 [...], la convenuta eccepiva:

i) che Pt_1 ritenendo il Lodo londinese erroneo e financo frutto del contegno in sua tesi doloso di Controparte_1, avrebbe dovuto impugnarlo e che, in difetto di tale impugnazione, essa non aveva titolo per reclamare alcun risarcimento anche a norma dell'art. 1227, co. 2 c.c.

ii) che Pt_1 non aveva in ogni caso provato *“né l'erroneità, né tantomeno la dolosa erroneità della perizia o di qualsivoglia dichiarazione del dott. CP_1 in relazione al macchinario Pt_1 (nel Giudizio Inglese o altrove)”* (comparsa, pag. 23);

iii) che difettava parimenti nel caso di specie *“il nesso di causalità tra l'asserito fatto e l'asserito danno (oltre all'ingiustizia del danno stesso)”*, dal momento che era *“l'inadempimento di Pt_1 ad aver determinato un danno in capo a Finland Butter dal quale”* era *“derivata la condanna contenuta nel Lodo”* (comparsa, pag. 24);

iv) che Pt_1 non aveva del resto provato *“l'esistenza di una relazione di interesse tra il dott. CP_1 e CP_2, dalla quale potesse discendere una sua “qualsivoglia responsabilità solidale con il convenuto”* (comparsa, pag. 23);

v) che le condotte di Controparte_1 non avevano dunque integrato *“alcun fatto illecito”* (comparsa, pag. 24);

vi) che, in ogni caso, nessuna responsabilità solidale poteva ravvisarsi in capo a Geo CP_2 che non aveva compiuto alcun atto di concorrenza sleale e rispetto alla quale Pt_1 non aveva minimamente assolto all'onere di allegare e provare l'esistenza di *“un accordo tra CP_2 e il dott. CP_1 affinché quest'ultimo agisse per coltivare l'interesse”* di Geo CP_2 (comparsa, pag. 25).

3.3. La convenuta concludeva pertanto chiedendo il rigetto di ogni domanda attorea e la condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

4. All'esito del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., con ordinanza del 17.09.2024 la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione.

4.1. Le parti precisavano quindi le conclusioni ai sensi dell'art. 189 c.p.c.

L'attrice Parte_1 concludeva come segue: *“nel merito 1) accertare e dichiarare il compimento, da parte di Controparte_1 degli atti illeciti descritti in atti integranti responsabilità aquiliana nonché, da parte sia di Controparte_1 sia di Controparte_5 degli atti di concorrenza sleale pure descritti in atti; 2) conseguentemente, inibire ai convenuti l'invio e/o la divulgazione e/o*

*l'utilizzazione, in qualunque contesto, di notizie e valutazioni denigratorie a danno della società attrice; 3) fissare una penale nella misura di € 10.000 (euro diecimila), o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, per ogni futura violazione, da parte dei convenuti, dell'inibitoria di cui alla precedente conclusione 2); 4) condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti e patienti dalla Parte_1 anche secondo equità, che ammontano, salvo diversa misura accertata, anche secondo la condanna del Lodo n. 4 e del Lodo n. 5 di Londra a complessivi € 1.420.248,66 (euro unmilionequattrocentoventimiladuecentoquarantotto//sessantasei cent), oltre ai danni parimenti subiti da Parte_1 di ulteriori € 87.500,00 (euro ottantasettemilacinquecento) per il mancato pagamento del prezzo, o comunque nella diversa misura ritenuta di giustizia; 5) condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento degli ulteriori danni patiti dalla Parte_1 per lo sforzo profuso nella difesa dell'arbitrato londinese e come danno biologico per il patema e la forte preoccupazione legata alle richieste di ingentissime somme che avrebbero sicuramente potuto provocare anche ripercussioni economiche gravemente negative per l'azienda, nella misura equitativamente determinata in € 80.000,00 (euro ottantamila) o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia; 6) disporre la pubblicazione dell'emananda sentenza, a cura dell'attrice ma a spese dei convenuti, sui quotidiani *Il Corriere della Sera* e *La Repubblica* nonché sui siti internet e canali social dei convenuti; in ogni caso; 7) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio", al contempo riproponendo tutte le istanze istruttorie avanzate in corso di causa.*

Il convenuto Controparte_1 concludeva come segue: "In via principale: per i motivi tutti esposti in narrativa, rigettare le domande formulate dalla società attrice, siccome infondate sia in fatto sia in diritto; visto l'art. 96 c.p.c., condannare Pt_1 al pagamento del risarcimento del danno patito dal Dott. CP_1 secondo quella somma che verrà equitativamente determinata da codesto Ill.mo Tribunale. - in ogni caso: condannare Parte_1 al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari della presente procedura".

La convenuta Geo CP_2 concludeva come segue: "1) rigettare tutte le domande ex adverso formulate, anche in via istruttoria, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi meglio indicati in atti (...) 3) condannare l'attrice al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. per tutte le ragioni di cui in narrativa; 4) condannare l'attrice alla rifusione delle spese e dei compensi di lite, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge", al contempo riproponendo le istanze istruttorie formulate in corso di causa.

4.2. Su tali conclusioni, all'udienza del 16.09.2025 il giudizio veniva trattenuto in decisione.

* * *

5. Il vaglio delle domande attoree deve prendere le mosse da un preliminare inquadramento dei fatti di causa.

5.1. Nel corso del 2023, *Pt_1* è risultata soccombente nell'arbitrato promosso da Polimer (alla quale è poi succeduta Finland Butter) innanzi alla Chamber of Arbitration di Londra (d'ora in avanti, anche solo l'Arbitrato).

In ragione della soccombenza, con il Lodo parziale n. 4 (doc. 13a attrice) *Pt_1* è stata condannata a corrispondere alla società uzbeka Finland Butter una serie di importi a titolo *lato sensu* risarcitorio (il cui ammontare complessivo è stato quantificato dall'attrice in circa 261.000 euro: atto di citazione, pag. 21), vedendo altresì rigettata la domanda riconvenzionale proposta per la condanna di Finland Butter al pagamento dell'importo di € 87.500,00, reclamato da *Pt_1* a titolo di saldo del prezzo della macchina di cui in premesse.

Con il successivo Lodo finale n. 5 (doc. 23 attrice) sono state regolamentate le spese di Arbitrato (indicate dall'attrice come pari ad € 181.341,16 e ad € 151.391,38: atto di citazione, pag. 26), con condanna di *Pt_1* al loro pagamento.

Pt_1 ha poi dedotto di aver sostenuto in relazione all'Arbitrato spese legali per € 450.000,00 e, al fine, ha quantificato nell'importo di € 1.420.248,66 il “costo” dell'Arbitrato (atto di citazione, pag. 26).

5.2. L'Arbitrato ha avuto ad oggetto una macchina per la produzione di alimenti (d'ora in avanti, anche solo la Macchina) realizzata da *Pt_1* nel 2017 ed installata nel 2017 presso lo stabilimento uzbeko di Finland Butter: una macchina che *Pt_1* ha fornito sulla scorta di un contratto e di una successiva conferma d'ordine (questa è la prospettazione attorea, che ci si limita qui a riportare essendo superfluo qualsivoglia approfondimento sul punto) per l'appunto inerenti alla fornitura della Macchina al “cliente finale” Finland Butter, riconducibile (non è possibile maggiore precisione, attese le allegazioni attoree) al “gruppo *CP_3*”, al quale sarebbero pure riconducibili (nuovamente: non è possibile maggior precisione) la società Chococream e la società turca Polimer, a vario titolo coinvolte (questa è la prospettazione attorea) nelle interlocuzioni che hanno preceduto la conclusione del contratto.

Si legge in atto di citazione che Finland Butter, ricevuta la Macchina, ha voluto con essa realizzare un particolare tipo di eclair (il c.d. russian eclair), senza riuscirci, e che *Pt_1* ha dapprima ritenuto di prestare in tal senso assistenza a Finland Butter, inviando nei primi mesi del 2018 i propri tecnici ed il tecnologo alimentare *CP_4* presso lo stabilimento uzbeko – salvo poi far rientrare il personale, ritenendo di aver “fatto ogni possibile sforzo” (atto di citazione, pag. 5).

Si legge sempre in atto di citazione che **Pt_1** ha in seguito appreso, nel 2019, che Finland Butter aveva promosso un arbitrato in Uzbekistan nei confronti di Polimer (arbitrato che aveva visto la condanna di Polimer al risarcimento, in favore dei Finland Butter, “*dei danni che sarebbero stati provocati dalla linea fornita*” da **Pt_1** atto di citazione, pag. 5) e che la stessa Polimer, nel settembre del 2019, ha promosso l’Arbitrato avverso **Pt_1** per essere per così dire manlevata rispetto ai “*danni*” che aveva dovuto risarcire a Finland Butter (atto di citazione, pag. 7).

5.3. Si tratta, chiaramente, dell’Arbitrato sopra menzionato, nel quale Finland Butter è subentrata a Polimer e che si è concluso nel 2023 con pronuncia del Lodo n. 4 e del Lodo n. 5 sopra menzionati (d’ora in avanti, anche solo il Lodo).

Merita rilevare sin d’ora che l’Arbitro ha accolto la domanda di Finland Butter, per così dire quanto all’*an*, accertando e dichiarando:

- i) che **Pt_1** aveva contrattualmente assunto l’obbligo di fornire una Macchina atta a produrre “eclairs russi” del tipo “zavariki” (Lodo n. 4, punti 81 e 82);
- ii) che la Macchina fornita da **Pt_1** non era oggettivamente in grado di produrre eclairs russi (Lodo n. 4, punto 95);
- iii) che **Pt_1** aveva contrattualmente assunto l’obbligo di fornire una Macchina in grado di produrre 400 kg/h di prodotto (Lodo n. 4, punto 105);
- iv) che la Macchina fornita da **Pt_1** non era in grado di garantire la predetta produzione (Lodo n. 4, punto n. 107);
- v) che **Pt_1** era dunque incorsa nell’inadempimento delle obbligazioni assunte, per aver fornito una Macchina “non adatta” a fornire la prestazione pattuita (Lodo n. 4, punti 108/115).

*

6. Ebbene, in atto di citazione **Pt_1** ha innanzitutto chiesto la condanna di **Controparte_1** (e con lui di Geo **CP_2** in via solidale) al risarcimento di un danno patrimoniale che essa ha quantificato, esattamente, nell’importo di € 1.420.248,66: importo a suo dire pari, come detto, al “costo” dell’Arbitrato. Tale importo viene qui meramente riportato omettendo ogni accertamento circa l’effettiva consistenza degli importi portati dai Lodi, nonché circa gli importi che **Pt_1** ha allegato di aver speso per assistenza legale - tale accertamento essendo superfluo ai fini della decisione.

A sostegno della propria domanda, **Pt_1** ha rilevato che le “*condotte illecite*” del convenuto sarebbero state “*la causa (quanto meno principale) della complessa e costosissima controversia che si è instaurata tra Finland Butter PE e Pt_1*” (atto di citazione, pag. 24).

Sulla scorta di tale rilievo Laser, di fatto, ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento degli esborsi che essa deve sostenere in ragione del contenuto dispositivo del Lodo.

Tale rilievo è di per sé sufficiente per condurre al rigetto della domanda qui in esame.

6.1. Il “danno” che *Pt_1* lamenta e che vuol vedere ristorato dai convenuti è compendiato dagli importi che essa è tenuta a pagare a copertura dei costi dell’Arbitrato, nonché a Finland Butter a titolo di risarcimento del danno e di rifusione delle spese di lite - il tutto in ragione del Lodo.

E’ allora agevole rilevare che *Pt_1* ha qui lamentato un “danno” che non è in alcun modo conseguenza immediata e diretta di una qualsivoglia condotta di *Controparte_1* o di Geo *CP_2* essendo esso il frutto di un pronunciamento arbitrale, reso all’esito di un procedimento promosso da un soggetto terzo.

Va dunque concluso (a prescindere da ogni considerazione in ordine alla possibilità di qualificare il contenuto dispositivo di una pronuncia arbitrale quale “danno”) che a norma degli articoli 1223 e 2056 c.c. i convenuti non possono dirsi responsabili del “danno” lamentato da *Pt_1*

6.2. Va per altro segnalato che *Pt_1* qualificando la pronuncia arbitrale come “danno” ai fini che qui ci occupano, deve necessariamente assumere che la pronuncia è *non iure* e *contra ius* – cioè a dire, in sostanza, erronea ed ingiusta. Si tratta di conclusione che si impone avendo riguardo alla domanda proposta da *Pt_1* come detto, e che in ogni caso trova conferma negli scritti difensivi dell’attrice, che lungo tutto il corso del giudizio ha ritenuto di dover mettere in luce, per l’appunto, l’erroneità della decisione arbitrale.

Pt_1 allora, avrebbe dovuto impugnare il pronunciamento arbitrale, attivando verso di esso (e nei confronti della controparte Finland Butter) i rimedi atti a far accertare la sua lamentata ingiustizia ed erroneità.

Pt_1 tuttavia, non ha impugnato il *Pt_2* e si legge nella sua memoria di replica conclusiva che la decisione di non presentare impugnazione sarebbe dipesa dal fatto che essa “*avrebbe richiesto in Inghilterra spese oggettivamente insostenibili*” (memoria, pag. 1).

Preso atto di tale “spiegazione”, quel che va qui rilevato è che *Pt_1* (non impugnando il *Pt_2* che essa assume essere erroneo ed ingiusto) è divenuta essa stessa “causa” del danno che ha qui lamentato e che, secondo la sua stessa prospettazione, risulta essere il frutto immediato e diretto del pronunciamento arbitrale, siccome da lei non impugnato.

6.3. Del resto, delle due l’una.

Se la condanna recata dal *Pt_2* è erronea ed ingiusta e se, dunque, *Pt_1* a suo stesso dire, non avrebbe dovuto essere condannata a pagare le somme di cui sopra, a tutti gli effetti non dovute ad alcuno e per alcun titolo, non si vede per quale ragione tali somme dovrebbero essere pagate, di fatto, dai convenuti.

Se, per contro, la condanna recata dai Lodi è corretta e giusta, ebbene egualmente non si vede per quale ragione le somme indicate dall'attrice dovrebbero essere pagate dai convenuti, trattandosi di somme atte a ristorare un danno che essa **Pt_1** ha determinato, secondo quanto statuito in sede di Arbitrato.

6.4. D'altro canto, e ancora, chiedendo la condanna dei convenuti a tenerla indenne dai pagamenti aventi titolo nel Lodo¹, **Pt_1** finisce per attribuire ai convenuti una non meglio definibile posizione di garanzia²: posizione che essi, chiaramente, non hanno e che non può essere per così dire "recuperata", in loro danno, facendo assumere a tale (inesistente) posizione di garanzia la veste di una (altrettanto inesistente) posizione di responsabilità ex art. 2043 c.c.

*

7. Replicando ai rilievi dei convenuti (i quali hanno entrambi eccepito in comparsa di costituzione che il presente giudizio è stato promosso da **Pt_1** per bypassare gli effetti dell'Arbitrato, per essa ormai definitivi, e per riversare inammissibilmente tali effetti su di loro), nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. **Pt_1** ha rimarcato che il "*Lodo inglese*" non è un "*libro sacro*"; che esso non le preclude di "*rivolgersi ai Tribunali ordinari per ottenere finalmente un vero e imparziale giudizio giurisdizionale*"; che esso, al contempo, non concede a **Controparte_1** "*una sorta di impunità e immunità*", rendendolo "*non solo assolto a priori ma irresponsabile e incapace di rispondere delle sue azioni e dei suoi comportamenti*" (memoria, pagg. 2 e 3) – aggiungendo che i convenuti hanno errato, nel ritenere che il **Pt_2** venisse "*in un qualche rilievo*" nel presente giudizio, "*se non per il suo contenuto di danno reale*" che le aveva "*creato*" (memoria, pag. 50), e rilevando, in conclusione, che "*il petitum della presente vertenza non ha alcuna attinenza con l'oggetto dell'arbitrato inglese, il quale rileva esclusivamente come fonte del grave danno sofferto*" (memoria, pag. 51).

Si tratta di considerazioni che vanno attentamente prese in esame.

7.1. Se il Lodo inglese (così lo chiama l'attrice) sia o meno per **Pt_1** un libro sacro e se **Pt_1** possa, o meno, sottoporre alla cognizione di un Giudice ordinario la contesa contrattuale che l'ha vista contrapporsi a Finland Butter, è questione che non rileva nel presente giudizio, che **Pt_1** non ha proposto avverso Finland Butter.

¹ Ma sarebbe più appropriato dire che **Pt_1** chiede che i convenuti siano condannati a fornirle la provvista per effettuare, eventualmente, i pagamenti degli importi indicati nel Lodo. Pacificamente, infatti, essa non ha ancora effettuato alcun pagamento e, a quanto è dato leggere nei suoi scritti difensivi, non intende effettuare alcun pagamento, reputando il Lodo non meritevole di essere portato in esecuzione nel nostro ordinamento.

² Come se **Pt_1** condannata a risarcire a Finland Butter un danno effettivamente esistente causato dalla fornitura di una Macchina effettivamente non idonea a fornire le prestazioni pattuite, chiamasse per così dire in manleva i convenuti, addebitando loro la causazione dell'inadempimento. Uno scenario del tutto inconferente, rispetto al caso di specie, nel quale **Pt_1** nega che vi sia stato un danno e nega che vi sia stato inadempimento e nel quale, chiaramente, i convenuti non hanno in alcun modo partecipato alla realizzazione della Macchina, né sono stati parti del contratto concluso per la sua fornitura.

Il Lodo, tuttavia, rileva qui (l'ha dedotto l'attrice) quale “fonte” del danno per cui è causa.

E' proprio l'attrice, allora, ad aver per così cristallizzato il *Pt_2* ai fini che ci occupano, nella sua materiale esistenza e nel suo contenuto. Il presente giudizio, detto altrimenti, proprio in ragione del contenuto della domanda attorea, deve prendere le mosse dalla circostanza oggettiva dell'esistenza del Lodo e dalla circostanza oggettiva del suo contenuto, dei quali va qui preso atto e che non sono qui chiaramente passibili di modificazione.

Diversamente da quanto opinato dall'attrice, dunque, il presente giudizio ha una (completa) attinenza con l'Arbitrato e con il Lodo.

7.2. Tanto precisato, se il *Pt_2* è la “fonte” del danno di cui *Controparte_1* e Geo *CP_2* dovrebbero rispondere, se ne deve inferire che, secondo la prospettazione attorea, le condotte dei convenuti sarebbero state la causa dell'evento (il *Pt_2* che ha materialmente cagionato il danno, così divenendo la causa (giuridica) del danno.

Nel presente giudizio, dunque, non si tratta di riconoscere, o meno, a *Controparte_1* (e a Geo *CP_2* alcuna impunità o immunità, quanto piuttosto di verificare se, davvero, la pronuncia del Lodo sia stata “cagionata” da *Controparte_1* e Geo *CP_2*

7.3. Ebbene, anche così “impostata” la domanda attorea non merita accoglimento.

7.4. Il Lodo, va ribadito, è stato pronunciato all'esito di un procedimento complesso, che ha visto il coinvolgimento di più parti, che è durato anni e che è stato definito (non dai convenuti, ma) da un Arbitro, previa verifica delle risultanze istruttorie e applicando la normativa di riferimento.

Risulta dunque assai arduo delineare un possibile nesso di derivazione causale (meno che meno immediata e diretta) tra le condotte dei convenuti e il *Pt_2* e, proprio per questo, il nesso di derivazione che l'attrice ha tentato di “delineare” è a tutti gli effetti inconsistente.

L'attrice assume in effetti che il *Pt_2* sarebbe stato “cagionato” dalle condotte di *CP_1* [...] perché questi, nell'interesse di Geo *CP_2* avrebbe sottoposto all'Arbitro pareri tecnici errati e che l'Arbitro avrebbe tuttavia reputato corretti, su di essi fondando la propria decisione.

Ebbene, se anche così fosse (e così non è, come si sta per rilevare), il “nesso di derivazione” delineato da *Pt_1* descriverebbe, invero, un mero vizio del Lodo, che *Pt_1* avrebbe dovuto far valere in sede di impugnazione, dimostrando la (a suo dire) erroneità della decisione dell'Arbitro, fondata su presupposti erronei.

7.5. Ciò detto, e in ogni caso, secondo quanto già rilevato risulta *per tabulas* che il *Pt_2* è stato il frutto di una valutazione compiuta dall'Arbitro, che ha accertato nei termini sopradetti il contenuto delle obbligazioni contrattuali assunte da *Pt_1* accertando, in particolare, che *Pt_1* aveva assunto

l'obbligazione di fornire una Macchina idonea alla produzione di eclairs russi del tipo zavariki (Lodo n. 4, punti 81 e 82).

La lettura del Lodo, nei punti ora indicati, mostra che l'Arbitro ha assunto tale accertamento all'esito di una valutazione *giuridica*, condotta alla stregua della legislazione vigente nell'ordinamento inglese (Lodo n. 4, punti 78, 79 e 80) e che ha avuto ad oggetto *tutte* le emergenze probatorie a sua disposizione (Lodo n. 4, punto 81). In questa valutazione, nessuna rilevanza ha avuto una qualsivoglia emergenza riconducibile a *Controparte_1*, della quale non v'è in effetti menzione.

7.6. L'Arbitro ha poi accertato che la Macchina non era in grado di produrre eclairs russi (Lodo n. 4, punto n. 95), a tal proposito valorizzando sì la relazione redatta da *CP_1* nel giugno del 2018 (Lodo n. 4, punto 91), ma facendo altresì riferimento a fonti di convincimento promananti dalla stessa *Pt_1*

i) una relazione dell'aprile 2018 a firma del tecnico *Testimone_2*, ove egli aveva concluso che *“si potevano produrre Eclair francesi ma non Elcair russi”* (*Pt_2* n. 4, punto 90);
ii) la nota del 30.04.2019, nella quale *Persona_2*, legale rappresentante di *Pt_1* aveva espressamente dato atto del fatto che la Macchina non era stata fornita per la produzione di eclairs russi *Pt_2* n. 4, punto n. 94, sub a: la nota è stata prodotta da *Pt_1* anche nel presente giudizio sub doc. 8);
iii) il parere rilasciato dal tecnico di parte *Pt_1* nel corso del procedimento arbitrale, dr. *Per_1* che richiesto all'Arbitro di riferire se la Macchina potesse o meno produrre eclairs russi zavariki, aveva risposto *“Non credo”* (Lodo n. 4, punto n. 94, sub d).

La conclusione assunta dall'Arbitro in ordine alla inidoneità della macchina rispetto alla produzione di eclairs russi del tipo zavariki (conclusione ritenuta dall'Arbitro pacifica per la stessa *Pt_1* e per i suoi tecnici) non è stata dunque in alcun modo “causata” da *Controparte_1*.

7.7. L'Arbitro ha infine accertato che la Macchina non era in grado di garantire una produzione di 400 kg/h concordati (Lodo n. 4, punto 105).

Per una volta ancora, la decisione non è stata “causata” da *Controparte_1*.

E, in ogni caso, la conclusione dell'arbitro trova conferma nella nota a firma di *Per_2* [...], sopra menzionata, nel quale il legale rappresentante di *Pt_1* ha espressamente dato atto che la produzione di 400 kg/h avrebbe potuto essere raggiunta soltanto per il tramite di una Linea di lunghezza doppia, rispetto a quella fornita, con conseguente aumento del prezzo (doc. 8 attrice).

7.8. Sulla scorta dei predetti accertamenti (non “causati” da *CP_1* come ora rilevato), l'Arbitro ha ritenuto accertato l'inadempimento di *Pt_1* così rendendo una pronuncia essa stessa non “causata” da *CP_1* e dalla quale è conseguita la condanna di *Pt_1* (nuovamente non “causata” dal

convenuto) al pagamento delle somme sopra dette, a titolo di risarcimento del danno e per soccombenza.

La tesi attorea, per la quale le “condotte” di *Controparte_1* (e con lui di Geo *CP_2*) sarebbero state la “causa” del Lodo inglese è dunque in radice destituita di fondamento.

*

8. *Pt_1* in corso di causa ha sostenuto, ancora, che il “danno” avente “fonte” nel *Pt_2* sarebbe stato cagionato da *Controparte_1* perché, in sua tesi, se *CP_1* non avesse periziato la Macchina nel giugno del 2018 e se egli non avesse consigliato a Finland Butter di sostituirla, esponendo Finland Butter ad “*inutili spese*”, questa non avrebbe convenuto in arbitrato Polimer la quale, di conseguenza, non avrebbe mai promosso l’Arbitrato londinese (atto di citazione, pag. 24).

Si tratta di argomento al quale non può darsi seguito e che dà conto di come l’attrice, in corso di causa, abbia costantemente (e invano) ricercato una cornice entro la quale iscrivere la fattispecie di responsabilità extracontrattuale portata in giudizio.

8.1. Sul punto, con assorbimento di ogni ulteriore considerazione e valutazione, sarà allora sufficiente rilevare, per una volta ancora, che se *Pt_1* ha inteso qualificare le condotte di *CP_1* (e di Geo *CP_2* come cause (giuridiche) del danno (materialmente) veicolato dalla decisione assunta dall’Arbitro, la sua domanda è priva di fondamento, giusta quanto ora accertato.

Se, invece, *Pt_1* ha inteso qualificare le condotte di *CP_1* (e di Geo *CP_2* come cause (giuridiche) del danno inteso, questa volta, come veicolato dalla promozione stessa dell’Arbitrato, ebbene la domanda merita parimenti sicuro rigetto, dal momento che il danno patrimoniale qui lamentato da *Pt_1* è disceso non dalla promozione dell’Arbitrato, ma dal suo esito – che, come accertato, non è stato “causato” da *Controparte_1* (né, chiaramente, da Geo *CP_2*).

*

9. Per le ragioni sopra indicate, deve essere negata qualsivoglia derivazione causale tra il “danno” avente “fonte” nel Lodo, lamentato da *Pt_1* e le condotte di *Controparte_1* (e di Geo *CP_2*).

La domanda di condanna dei convenuti al pagamento dell’importo di € 1.420.248,66 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale va pertanto rigettata, con assorbimento di ogni ulteriore difesa, domanda ed eccezione a tal riguardo spiegata dalle parti³.

9.1. La conclusione qui raggiunta conduce, *de plano*, al rigetto dell’ulteriore domanda di risarcimento del danno patrimoniale proposta da *Pt_1* che ha chiesto la condanna dei convenuti al

³ Tra queste, il tema, relevantissimo e già accennato, del mancato pagamento da parte di *Pt_1* delle somme portate dal Lodo inglese, che essa nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. ha eccepito essere “*inesistente quanto agli effetti in esso statuiti*”, siccome non ancora “*reso esecutivo nel nostro Paese*” (memoria, pag. 50).

pagamento dell'importo di € 87.500,00, a titolo di saldo del prezzo della Macchina, a suo tempo non interamente saldato da Polimer / Finland Butter.

Nuovamente, non è dato comprendere a quale titolo i convenuti dovrebbe pagare il saldo del prezzo, in tesi di Laser dovuto in esecuzione di obbligazioni aventi titolo in un contratto che non è stato sottoscritto dai convenuti.

E se **Pt_1** proponendo la domanda, ha inteso addebitare ai convenuti la decisione assunta dall'Arbitro (che, accertato il suo inadempimento, ha rigettato la domanda riconvenzionale che essa aveva proposto nei confronti della controparte, per il pagamento del saldo del prezzo), varrà qui rilevare, nuovamente, che il Lodo è stato pronunciato dall'Arbitro, non dai convenuti, e che i convenuti non sono in alcun modo la "causa" del Lodo.

9.2. Va infine rigettata l'ulteriore domanda di risarcimento del danno (se ben si intende: non patrimoniale) quantificato in € 80.000,00, che l'attrice lamenta di aver subito *"per lo sforzo profuso nella difesa dell'arbitrato londinese e come danno biologico per il patema e la forte preoccupazione legata alle richieste di ingentissime somme che avrebbero sicuramente potuto provocare anche ripercussioni economiche gravemente negative per l'azienda"* (così nelle conclusioni).

L'attrice non ha dedicato alla domanda alcuna ulteriore allegazione, rispetto alle deduzioni ora letteralmente riportate, né alcun mezzo di prova.

Tanto di per sé conduce al rigetto della domanda medesima, avente ad oggetto un danno a ben vedere solo enunciato.

Ciò detto, il rigetto della domanda si sarebbe imposto ogni caso, sol considerando che l'Arbitrato è stato promosso non dai convenuti, ma da Finland Butter.

Se, dunque, **Pt_1** ha affrontato la difesa nell'Arbitrato e ha provato ansia nell'attesa del suo esito, tanto è avvenuto *non* per fatto e colpa di **CP_1** e di **CP_2** *ma* in ragione dell'iniziativa che Finland Butter ha assunto per far accertare il suo inadempimento (che è stato poi effettivamente accertato come sussistente). Considerazione, questa, che nuovamente conduce al rilievo della totale carenza dell'elemento del nesso di derivazione causale tra i "danni" lamentati dall'attrice e una qualsivoglia condotta dei convenuti.

*

10. Resta da rilevare che **Pt_1** ha qualificato le "condotte" di **Controparte_1** vuoi come illeciti ai sensi dell'art. 2043 c.c., vuoi come atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 c.c., chiedendo dunque l'accertamento del *"compimento, da parte di **Controparte_1** degli atti illeciti descritti in atti integranti responsabilità aquiliana nonché, da parte sia di **Controparte_1** sia di [...] **CP_5** degli atti di concorrenza sleale pure descritti in atti"* (così nelle conclusioni).

10.1. Ebbene, la domanda, in quanto proposta per l'accertamento di condotte poste in essere dal convenuto e in tesi rilevanti ai sensi dell'art. 2043 c.c., deve ritenersi assorbita, come già dichiarato, in ragione di quanto sopra statuito.

Il nesso di causa tra gli “atti” del convenuto e il “danno” patrimoniale e non patrimoniale indicato dall'attrice è infatti elemento costitutivo necessario della fattispecie di responsabilità extracontrattuale azionata da *Pt_1*. L'accertamento dell'insussistenza del nesso di derivazione causale impedisce dunque *tout court* il venire in essere della fattispecie per cui è causa ed esime, qui, dall'accertamento della sussistenza degli ulteriori suoi elementi costitutivi.

11. Quanto alla domanda di accertamento del compimento, da parte del convenuto, di atti di concorrenza sleale nell'interesse e con la connivenza di *CP_2* essa non merita accoglimento.

11.1. Le “condotte” di asserita concorrenza sleale realizzate dal convenuto dovrebbero in tesi di *Pt_1* essere le seguenti:

- i) la redazione della perizia sulla Macchina Laser, stilata da *CP_1* nel giugno del 2018 dopo la verifica della Macchina presso lo stabilimento di Finland Butter;
- ii) il consiglio di sostituire la Macchina, in tesi dato da *CP_1* a Finland Butter, così da garantire a *CP_2* la conclusione dell'affare avente ad oggetto la vendita della macchina sostitutiva;
- iii) la partecipazione di *CP_1* all'Arbitrato in veste di tecnico di parte di Finland Butter;
- iv) la conferma da parte di *CP_1* in sede di Arbitrato, delle valutazioni e conclusioni già espresse nella perizia del giugno del 2018.

11.2. Ebbene, è oltremodo chiaro, dalla lettura degli atti tutti di causa, che la vicenda che ci occupa nasce esclusivamente da una controversia: la pretesa, da parte di Finland Butter, di utilizzare la Macchina *Pt_1* per la produzione di un determinato prodotto (gli eclairs russi) in una determinata quantità (originariamente: 500 kg/h) e la convinzione, da parte di *Pt_1* che tale pretesa fosse indebita.

La controversia tra Finland Butter e *Pt_1* è sorta (l'ha dedotto proprio *Pt_1* sin dall'atto di citazione) immediatamente dopo la consegna della Macchina, tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018, e si è poi sviluppata lungo i primi mesi del 2018, senza trovare soluzione.

Controparte_1, chiaramente, non ha avuto alcun ruolo né nelle trattative precontrattuali intercorse tra le parti, né nella conclusione del contratto che esse hanno sottoscritto, né nella controversia ora tratteggiata - che è sorta, pacificamente, a prescindere da qualsivoglia suo intervento o responsabilità. E quando, nel giugno del 2018, si è recato presso Finland Butter per visionare la Macchina, egli ha compiuto un'attività del tutto legittima (non si comprende in effetti per quale ragione egli avrebbe dovuto rifiutare l'incarico che gli era stato conferito), di natura esclusivamente tecnica e che è esitata in un risultato che deve dirsi financo ovvio, alla luce delle risultanze di causa: cioè a dire

nella conferma che la Macchina non era idonea a produrre eclairs russi, meno che meno nelle quantità desiderata da Finland Butter (inidoneità già constatata da Finland Butter e *Pt_1* e che era stata la causa della controversia insorta tra di esse) .

Tanto basta per appalesare la manifesta inconsistenza della prospettazione di *Pt_1* che è giunta ad asserire (se ben si comprende) che *CP_1* si sarebbe recato presso Finland Butter, nel giugno del 2018, per attestare falsamente la inidoneità della Macchina e far così ottenere a Geo *CP_2* la vendita di una nuova macchina: una prospettazione che trova radicale smentita nelle risultanze di causa, dalle quali emerge che la Macchina *davvero* non era in grado di produrre eclairs russi nella quantità desiderata da Finland Butter; che *CP_1* è intervenuto presso Finland Butter perché *già* esisteva una controversia tra di essa e *Pt_1* sorta *non* in ragione di non meglio precisate macchinazioni di *CP_1* e Geo *CP_2* ma in ragione della *già* esistente insoddisfazione di Finland Butter rispetto alla Macchina acquistata pochi mesi prima; che *CP_1* nella perizia non ha suggerito la sostituzione della Macchina; che Geo *CP_2* quando è stata raggiunta dalla richiesta di Finland Butter, intenzionata ad effettuare un intervento a suo dire migliorativo sul macchinario, le ha immediatamente consigliato di rivolgersi a *Pt_1* (doc. 5 *CP_1* ; che l'acquisto di Finland Butter (*rectius*, di Chococream: doc. 18 *Pt_1*) è avvenuto circa un anno dopo, nell'aprile del 2019.

11.3. Quanto al resto, *CP_1* ha legittimamente partecipato all'Arbitrato quale consulente tecnico di Finland Butter e ha legittimamente svolto il relativo incarico, espressamente rendendo noto all'Arbitro di intrattenere legami con *CP_2* e con altre realtà del settore, nella propria veste di tecnologo alimentare (doc. 16a attrice, minuto 01:15:57; minuto 01:37:03).

11.4. Alcun atto di concorrenza sleale (o illecito *tout court*) può dunque essere addebitato al convenuto.

Del resto, per sostenere la tesi del compimento di atti di concorrenza sleale da parte del convenuto, l'attrice ha dovuto necessariamente tratteggiare l'esistenza di un non meglio precisato contratto tra *CP_1* e Geo *CP_2* ed assumere che sarebbe stato in esecuzione di tale contratto che *CP_1* avrebbe "tramato" per far acquisire a Geo *CP_2* la vendita di un macchinario.

Pt_1 tuttavia, ha affidato ad un'istanza ex art. 210 c.p.c. il compito di verificare se un simile contratto sia davvero esistito e quale ne sia stato l'eventuale contenuto, al fine di "*comprendere più a fondo e analiticamente la natura stessa del coinvolgimento della società Geo CP_2 e più in generale del gruppo Gea*" (memoria *Pt_1* ex art. 171 ter, n. 2 c.p.c., pag. 3): un'istanza

manifestamente esplorativa e per ciò stesso inammissibile⁴ e che ha lasciato la prospettazione attorea (di per sé già smentita dalle risultanze ora esaminate) del tutto sfornita di un oggettivo riscontro.

11.5. Posto, allora, che non v'è evidenza del compimento di alcun atto di concorrenza sleale da parte dei convenuti, va segnalato che l'attrice non ha nemmeno provato il danno che simili atti avrebbero cagionato.

Fermo quanto sopra già accertato in ordine alla radicale infondatezza degli assunti attorei in ordine al danno patrimoniale e non patrimoniale avente "fonte" nel Lodo, in atto di citazione si rinviene quanto al resto soltanto un generico riferimento (invero effettuato, se ben si comprende, sia ai sensi dell'art. 2598 c.c., sia ai sensi dell'art. 2043 c.c.) ad un danno all'immagine disceso dai "rumors" che sarebbero stati generati dai fatti di causa e ad un danno da contrazione della clientela (atto di citazione, pag. 23 e 24): danni sui quali l'attrice non ha offerto in giudizio alcuna allegazione, né alcun mezzo di prova.

11.6. L'attrice, infine, ha avanzato una domanda di inibitoria, chiedendo a questo Tribunale di inibire ai convenuti *"l'invio e/o la divulgazione e/o l'utilizzazione, in qualunque contesto, di notizie e valutazioni denigratorie a danno della società attrice"*.

Si tratta di una domanda che, a ben vedere, si limita a replicare un principio (quello che fa divieto di compiere atti di concorrenza sleale) e che risulta dunque priva di oggetto.

La domanda va pertanto rigettata, al pari di ogni ulteriore domanda spiegata da **Pt_1** ai sensi dell'art. 2598 c.c.

*

12. In conclusione, per le ragioni indicate, di per sé assorbenti di ogni ulteriore difesa ed eccezione delle parti, tutte le domande attoree vanno rigettate

13. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.

Parte_1 va dunque condannata a rifondere a **Controparte_1** e a Geo **CP_2** le spese di lite che, in applicazione del DM n. 55/2014 (e, segnatamente, facendo applicazione dei compensi medi in esso previsti per la fase di studio, introduttiva e di decisione e dei compensi minimi per la fase istruttoria, quanto a giudizi di valore compreso tra € 520.000,00 ed € 1.000.000,00, scaglione che si individua considerando che la condanna dei convenuti al risarcimento del danno è stata chiesta in via solidale), vanno liquidate per ciascuno dei convenuti in € 22.426,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

⁴ Si consideri, del resto, che in nessuno dei (numerosi) capitoli di prova formulati nella memoria istruttoria **Pt_1** ha chiesto di provare la circostanza sostanzialmente ipotizzata in corso di causa: il fatto, cioè, che **CP_1** avrebbe ricevuto da Geo **CP_2** l'incarico di svolgere la sua professione di tecnologo in maniera per così dire svitata, al fine di procurare ad essa **CP_5** la sottoscrizione di contratti di fornitura, sottraendo clientela ai concorrenti.

13.1. Va infine rigettata la domanda di condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c., poiché, pur avendo il giudizio condotto al rigetto delle domande attoree, non v'è agli atti contezza dell'abuso, da parte di **Pt_1** dello strumento processuale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 5796/2023:

1) rigetta le domande attoree;

2) condanna **Parte_1** a rifondere a **Controparte_1** le spese di lite, liquidate in € 22.426,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;

3) condanna **Parte_1** a rifondere a Geo **CP_2** le spese, liquidate in € 22.426,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Vicenza, 16/01/2026

Il Giudice

dr.ssa Elisa Zambelli